



COMUNE DI NOVE

PROVINCIA DI VICENZA

Nove
Centro di Antica
Tradizione Ceramica

N. 04 di Reg.Gen.
N. 02 di Reg.Sindaco

Nove, 01.03.2021

ORDINANZA

Oggetto: **REVOCA ORDINANZAN.03 DI REGISTRO GENERALE.**

IL SINDACO

Nella sua qualità di Autorità comunale di Protezione Civile, Sanitaria e di Pubblica Sicurezza

PREMESSO CHE:

- il Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n. 155 “Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa” conferma, tra l’altro, il valore limite di 24 ore per la protezione della salute umana per le polveri sottili (PM10) pari a $50 \mu\text{g}/\text{m}^3$ da non superare più di 35 volte nell’arco dell’anno civile;
- il monitoraggio della qualità dell’aria condotto da ARPAV su tutto il territorio Regionale evidenzia come il parametro PM10 permanga come uno dei più critici, soprattutto in corrispondenza della stagione autunnale/invernale in cui condizioni di ristagno atmosferico fanno impennare le concentrazioni delle polveri con valori che talvolta, spesso in maniera consecutiva per più giorni, superano il valore limite dei $50 \mu\text{g}/\text{m}^3$.

CONSIDERATO CHE:

- con Deliberazione della Giunta Regionale n. 836 del 6 giugno 2017 è stato approvato il “Nuovo Accordo di programma per l’adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell’aria nel Bacino Padano”, sottoscritto dal Ministero dell’Ambiente e dalle regioni di Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto;
- l’Italia è deferita alla Corte di giustizia Europea, per la non corretta attuazione della direttiva 2008/CE nell’ambito della procedura d’infrazione 2014/2147;
- il traffico veicolare, gli impianti di riscaldamento e i sistemi di produzione industriale, rappresentano le principali cause dell’inquinamento atmosferico ed, in particolare, della formazione degli inquinanti primari quali composti organici volatili, particolato, ossidi di azoto e monossido di carbonio;
- il Parlamento Europeo con la Direttiva 2008/50/CE del 21 maggio 2008 relativa alla “Qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa”, recepita dallo Stato Italiano con il D.Lgs. 13 agosto 2010 n. 155, evidenzia che, ai fini della tutela della salute umana e dell’ambiente nel suo complesso, è particolarmente importante combattere alla fonte l’emissione di inquinanti nonché individuare e attuare le più efficaci misure di riduzione delle emissioni a livello locale;
- studi epidemiologici, condotti in diverse città americane ed europee nel corso degli ultimi anni, hanno dimostrato che esiste una notevole correlazione fra la presenza di polveri fini ed il numero di patologie dell’apparato respiratorio, di malattie cardiovascolari e di episodi di mortalità riscontrati in una determinata area geografica;
- la Regione Veneto, con deliberazione di Consiglio regionale n. 90 del 18 aprile 2016 ha approvato il “Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell’Atmosfera” (PRTRA).

RILEVATO CHE:

- secondo quanto contenuto nell’Accordo di Bacino, le misure temporanee e omogenee si attivano in funzione del livello di allerta raggiunto. Nel dettaglio, il sistema di azioni è stato modulato su tre gradi di allerta per il PM10:

SEMAFORO VERDE – nessuna allerta: nessun superamento misurato, nella stazione di riferimento, del valore limite giornaliero ($50 \text{ microgrammi}/\text{m}^3$) della concentrazione di PM10;

SEMAFORO ARANCIO - Livello di allerta 1: attivato dopo 4 giorni consecutivi di superamento, nella stazione di riferimento, del valore limite giornaliero sulla base della verifica effettuata il lunedì e giovedì (giorni di controllo) sui quattro giorni antecedenti;

SEMAFORO ROSSO - Livello di allerta 2: attivato dopo 10 giorni consecutivi di superamento, nella stazione di riferimento, del valore limite giornaliero sulla base della verifica effettuata il lunedì e giovedì (giorni di controllo) sui dieci giorni antecedenti.

- ARPAV, al raggiungimento del livello di allerta 1 (semaforo arancio) o 2 (semaforo rosso), invierà ai Comuni interessati una mail informativa nelle giornate di lunedì e giovedì non festivi;
- le misure temporanee, da attivare il giorno successivo a quello di controllo (ovvero il martedì e venerdì) restano in vigore fino al giorno di controllo successivo.

RICHIAMATA la propria precedente Ordinanza n.03 di Registro Generale e n.01 di Registro Sindaco, del 24.02.2021 avente per oggetto "Provvedimenti per la prevenzione e la riduzione dei livelli di concentrazione di inquinanti nell'atmosfera – Livello 1 arancione".

DATO ATTO che in data odierna con propria comunicazione mail Arpav Veneto – Direzione Tecnico Scientifica – Osservatorio Regionale Aria comunica "il rientro nel livello verde per il PM10 (nessuna allerta)", riferito al territorio del Comune di Nove – Zona Vicenza, giusta nota prot.n.2139 del 01.03.2021.

RITENUTO pertanto di dover revocare quanto previsto nella summenzionata ordinanza n.03 di Registro Generale.

VISTI:

- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. "Norme in materia ambientale" ed in particolare l'art. 182 comma 6-bis;
- il Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n. 155 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa";
- il D.P.R. n. 74 del 16 aprile 2013 titolato "Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'art. 4 comma 1 lett. a) e c) del D.Lgs. 19/08/2005 n. 192", in particolare l'art. 5 comma 1;
- l'art.7, comma 1, lettera a) e b) del vigente Codice della Strada, secondo cui il Sindaco, nel centro abitato, può per motivi di tutela della salute, sospendere la circolazione di tutte o alcune categorie di utenti sulle strade o su tratti di esse, e per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale, può limitare la circolazione di tutte o alcune categorie di veicoli;
- il Decreto del Ministero dell'Ambiente e del territorio n. 186 del 7 novembre 2017 - Regolamento recante la disciplina dei requisiti, delle procedure e delle competenze per il rilascio di una certificazione dei generatori di calore alimentati a biomasse combustibili solide;
- l'art. 33 della Legge Regionale del Veneto 16 aprile 1985, n. 33 "Norme per la tutela dell'ambiente" e successive modificazioni e integrazioni;
- la Deliberazione di Giunta Regionale del 23 ottobre 2012, n. 2130 che approva la nuova zonizzazione del territorio regionale, per cui il Comune di Nove (VI), è inserito nella zona IT0513 "Pianura e Capoluogo bassa pianura";
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 122 del 10 febbraio 2015 che fornisce "indicazioni inerenti la combustione dei residui vegetali agricoli e forestali in attuazione dell'art. 182 comma 6 bis del D.Lgs 152/2006".

CONSIDERATO CHE:

- le fonti di emissione derivanti dalle attività primarie e secondarie, dall'esercizio degli impianti termici, ecc., unitamente alle sorgenti mobili, sono causa della formazione degli inquinanti primari che hanno una rilevante responsabilità nella formazione dell'inquinamento atmosferico urbano;
- come descritto nell'Allegato 4.2 del Piano Sanitario Nazionale 2003-2005, approvato con D.P.R. 23/05/2003, gli impianti di riscaldamento contribuiscono all'inquinamento atmosferico urbano;
- per tutelare la salute dei cittadini e l'ambiente nel suo complesso è necessario evitare, prevenire o ridurre le concentrazioni degli inquinanti atmosferici nocivi anche attraverso l'adozione di provvedimenti di limitazione dei consumi energetici degli impianti di riscaldamento.

VALUTATI:

- gli esiti emersi durante il T.T.Z. del 26/9/2019 e le proposte esposte in detta sede, indicanti le fattibili azioni da adottarsi in relazione alla specificità del territorio comunale, derivanti dagli interventi emergenziali indicati dalla Regione Veneto nel Comitato di Indirizzo e Sorveglianza del 6/9/2018 e del 11/8/2020;
- il D.M. Sanità 5 Settembre 1994;
- l'art.50 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con D.Lgs 18 Agosto 2000 n.267 ed in particolare il comma 3.

Tutto ciò premesso e rimandando a successivi provvedimento l'introduzione di possibili ed ulteriori misure in presenza di nuove disposizioni regionali e nazionali:

ORDINA

1. La revoca della propria precedente Ordinanza n.03 di Registro Generale e n.01 di Registro Sindaco avente per oggetto "Provvedimenti per la prevenzione e la riduzione dei livelli di concentrazione di inquinanti nell'atmosfera – Livello 1 Arancione".

DISPONE

Che il presente provvedimento sia pubblicato all'Albo Pretorio on line con efficacia notiziale e diffuso nelle forme e nei modi ritenuti più opportuni ai fini della sua ampia conoscibilità per tutto il tempo di validità dello stesso.

Che il presente provvedimento venga notificato a:

- collettività, a mezzo pubblicazione/affissione all'Albo Pretorio e negli spazi di pubblica affissione;

Che il presente provvedimento venga trasmesso a:

- Consorzio di Polizia Locale "Nordest Vicentino" di Thiene – alla PEC: plnevi.segreteria@pec.altovicentino.it;
- Comando Stazione Carabinieri di Nove – alla PEC: tv27758@pec.carabinieri.it;
- ARPAV Dipartimento Provinciale di Vicenza, via Zamenhof, 353-355 – alla PEC: dapvi@pec.arpav.it;
- Prefettura di Vicenza, Contrà Gazzolle, 6/10, 36100 Vicenza – alla PEC: protocollo.prefvi@pec.interno.it;
- Provincia di Vicenza, Contrà Gazzolle 1, 36100 Vicenza - alla PEC: provincia.vicenza@cert.ipveneto.net;
- Coldiretti Vicenza – alla PEC: segreteria.vi@pec.coldiretti.it;
- Agli UFFICI COMUNALI, ciascuno per i rispettivi adempimenti competenza, anche in ordine alla divulgazione ad ulteriori soggetti interessati – LORO SEDI;
- Albo Pretorio, Segreteria – SEDE.

INFORMA

Che contro il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione;

IL SINDACO

Dottoressa Raffaella Campagnolo